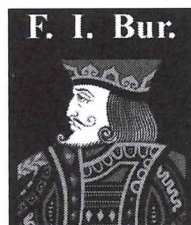


in sigla:

F.I.BUR APS



STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI

1. La Federazione Italiana Burraco costituita a Roma il 2/1/1997 è un'associazione di promozione sociale per la pratica e l'insegnamento dei giochi della mente composta da associazioni, società e ogni altro ente o organismo, che intendano, senza scopo di lucro, praticare e diffondere il gioco del Burraco sia come sport che come mezzo di aggregazione sociale.

2. Essa si dichiara apolitica, apolitica e aconfessionale.

3. La F.I.BUR APS (in seguito chiamata Federazione) non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e tesserati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati; il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e tesserati.

4. La Federazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i), k), t) e u), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche e l'organizzazione di iniziative culturali di interesse generale con particolare riguardo a:

a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina del gioco del Burraco, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale;

- b) la promozione dell'attività intesa come elemento di formazione culturale e di aggregazione sociale;
- c) garantire il corretto svolgimento delle gare;
- d) la promozione dell'attività scolastica, sia essa agonistica, sia essa amatoriale;
- e) organizzare attività didattiche quali corsi di insegnamento a tutti i livelli per i giocatori, per gli arbitri e per gli istruttori;
- f) suddividere i giocatori in categorie di merito compilando diverse tipologie di classifiche;
- g) curare la formazione di arbitri, organizzatori e direttori di gara;
- h) inviare gratuitamente agli affiliati e ai tesserati comunicati (anche via web);
- i) svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi.

5. La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del *Codice del Terzo Settore*, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

6. La Federazione può esercitare a norma dell'art. 7 del *Codice del Terzo Settore* attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 2) SEDE E DURATA

- 1. La sede della Federazione è in Milano.
- 2. La sua durata è illimitata.
- 3. Essa è rappresentata legalmente dal Presidente in carica.

ART. 3) SOCI DELLA FEDERAZIONE

- 1. Sono soci della Federazione e sono denominati affiliati le associazioni o gli enti, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che accettino senza riserve lo Statuto della Federazione.
- 2. Gli affiliati sono soggetti al riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo della Federazione e devono essere regolati da uno statuto da sottoporre all'approvazione della Federazione.

3. Lo statuto degli affiliati deve prevedere l'assenza del fine di lucro e il reinvestimento degli avanzi solo a fini statutari, così come è previsto per la Federazione.
4. Le affiliate devono praticare con continuità sia l'attività statutaria che quella sportiva.
5. L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Direttivo per il venir meno dei requisiti richiesti o per condotta gravemente lesiva degli interessi della Federazione.
6. Avverso la revoca è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
7. Gli affiliati sono tenuti a far osservare lo Statuto e i regolamenti della Federazione anche ai fini delle norme sanitarie, della privacy e antidoping, nonché a permettere la verifica del permanere delle condizioni per l'affiliazione.

Art. 3.1) Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto a:
 - a) eleggere gli organi associativi;
 - b) essere informati sulle attività della Federazione;
 - c) frequentare i locali della Federazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) organizzare tornei e corsi di Burraco;
 - g) promuovere attività sociale e ricreativa
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare alle assemblee federali con diritto di voto, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
2. La richiesta di consultazione dei Libri Sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.

Art. 3.2) Obblighi degli affiliati

1. Gli affiliati:
 - a) devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità e comunque non in contrasto con gli interessi della Federazione;
 - b) rispondono direttamente dell'operato di chi rappresentano ai sensi delle norme federali;
 - c) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere;

- d) si impegnano a corrispondere la quota associativa facente loro carico così come stabilito dal Consiglio Direttivo della Federazione.
2. L'affiliazione si intende tacitamente rinnovata annualmente.

Art. 3.3) Cessazione e sospensione della qualifica di affiliato

1. L'affiliazione cessa per le seguenti cause:
- a) recesso o comunicazione di non voler procedere alla riaffiliazione;
 - b) scioglimento dell'associazione;
 - c) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo per inattività sportiva prolungata o non giustificata;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo per conflitto di interessi con quelli della Federazione;
 - e) revoca d'ufficio o a seguito di sentenza degli organi di giustizia per morosità o per comportamento non conforme alle direttive della Federazione o per perdita dei requisiti prescritti per l'affiliazione;
 - f) mancato pagamento della quota annua di affiliazione scaduta.
2. La qualifica di -affiliato si perde per -estinzione, recesso od esclusione.
3. L'affiliato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla Federazione, può essere escluso dalla Federazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'affiliato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'affiliato può sempre recedere dalla Federazione: per farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'affiliato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata almeno 3 (tre) mesi prima.
7. I diritti di partecipazione alla Federazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli affiliati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
10. In caso di cessazione di appartenenza alla Federazione degli affiliati, questi devono provvedere al pagamento di quanto dovuto e ne sono solidamente responsabili tutti i componenti del consiglio direttivo dell'associazione affiliata.
11. Gli ex dirigenti degli affiliati morosi non possono far parte della dirigenza di altri affiliati finché i debiti non siano stati totalmente soddisfatti; è facoltà del Consiglio Direttivo procedere o meno al rinnovo del loro tesseramento.

12. La riaffiliazione può essere richiesta e viene considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.

13. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

14. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata.

ART. 4) PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCI

1. Per essere ammessi, quali affiliati, occorre che venga presentata apposita domanda sul modulo predisposto dalla Federazione, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, o suo delegato, nella prima riunione, accompagnata dalla copia dello statuto, dalla composizione del consiglio direttivo e dal nominativo del legale rappresentante con l'obbligo di comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

2. E' in ogni caso esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 5) TESSERATI

1. Possono tesserarsi alla Federazione tutti coloro, senza discriminazione di sesso, religione, fede politica o ceto sociale, che siano soci degli enti o associazioni affiliati, accettati dal Consiglio Direttivo della Federazione, salvo, a garanzia della loro indipendenza, i componenti degli organi federali e quelle persone alle quali il Consiglio Direttivo riterrà di concedere la tessera.

2. Le persone così tesserate potranno scegliere ai fini sportivi a quale associazione essere accreditate.

Art. 5.1) Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:

a) partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e compatibilmente con le esigenze di ogni singolo affiliato, alle manifestazioni indette o patrocinate dalle affiliate, dalla Federazione ovvero organizzate da organizzatori autorizzati e riconosciuti;

b) concorrere alle cariche sociali della Federazione e consultare i libri sociali.

2. La richiesta di consultazione dei Libri Sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.

Art. 5.2) Obblighi dei tesserati

1. I tesserati hanno l'obbligo di:

- a) osservare gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni della Federazione;
- b) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della Federazione l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine con particolare riguardo all'etica sportiva;
- c) non esprimere giudizi e rilievi lesivi della onorabilità o reputazione di altri affiliati, di tesserati o di organismi centrali e periferici e loro componenti;
- d) non fare comunicati o fornire informazioni che riguardino fatti all'esame degli organi di giustizia;
- e) non svolgere attività in conflitto con l'attività della Federazione;
- f) non compiere né direttamente né tramite terzi atti che possano falsare una gara e/o la relativa classifica.

Art. 5.3) Cessazione della qualifica di tesserato

1. I tesserati cessano di fare parte della Federazione per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo dell'affiliazione da parte delle associazioni affiliate delle quali siano soci;
- c) mancato pagamento delle quote di tesseramento alla propria associazione;
- d) radiazione deliberata dagli organi di giustizia o direttamente dal Consiglio Direttivo in caso di condotta gravemente lesiva degli interessi della Federazione o per attività in conflitto di interessi.
- e) esclusione dal rinnovo del tesseramento deliberato dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale giudizio, per mancato rispetto dei requisiti etici e di valenza sociale che caratterizzano la Federazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali della Federazione sono:

- a) l'Assemblea degli Affiliati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo Contabile;
- f) il Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione.

ART. 7) ORGANI FEDERALI

1. Gli organi federali sono:

- a) i delegati regionali, i delegati provinciali, le eventuali commissioni, i commissari, i fiduciari e i responsabili dei social network;
- b) la Procura Federale composta dal procuratore segretario che coordina i procuratori;
- c) il giudice coordinatore che coordina i giudici;
- d) il Collegio di Disciplina Arbitri.

ART. 8) ASSEMBLEA DEGLI AFFILIATI

1. L'Assemblea degli Affiliati è composta da tutti gli affiliati rappresentati dal presidente o loro delegato, scelti tra i membri del consiglio, in regola con il versamento delle quote dell'anno precedente.
2. La convocazione dell'Assemblea degli Affiliati deve avvenire con strumenti, anche digitali, che ne attestino l'avvenuta ricezione a tutte le affiliate, con la precisazione dell'ordine del giorno, secondo modalità atte a garantirne idonea pubblicità e da iscrivere nel sito ufficiale della Federazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita; nella convocazione deve essere specificata anche la data e l'ora della seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima.
3. L'Assemblea degli Affiliati si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea degli Affiliati è convocata dal Consiglio Direttivo oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea degli Affiliati può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 8.1) Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) elegge gli organi sociali, in particolare i 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo che a loro volta eleggeranno il Presidente;
 - b) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale (redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi e con le modalità previste dall'art. 11, n.4, lett. b);
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del *Codice del Terzo Settore*, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approva un eventuale regolamento interno;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 8.2) Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto (art. 27);
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione (art. 26).

2. L'assemblea straordinaria, comunque, ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno tre decimi di tutti gli affiliati in regola con il versamento delle quote; in tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

3. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero se non si è provveduto alla surroga dei consiglieri mancanti in modo che i componenti del Consiglio Direttivo siano in numero non inferiore a 5 (cinque), ovvero nel caso di dimissioni del Presidente.

Art. 8.3) Validità dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati per delega, i tre quinti di tutti gli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

2. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli affiliati.

3. Ciascun affiliato esprime un voto.

4. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in assemblea da un altro affiliato della stessa regione o della regione confinante, qualora la regione di appartenenza conti meno di 3 (tre) associazioni, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

5. Ciascun affiliato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) affiliati compreso se stesso.

6. Con l'indizione dell'assemblea elettiva il Consiglio Direttivo nominerà i componenti della commissione per la verifica delle candidature, che sarà composta da 3 (tre) membri.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

8. L'assemblea è retta dal Presidente della Federazione o da persona da questi indicata o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal consigliere nazionale più anziano.

9. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo che l'assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione.

10. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

11. L'assemblea elettiva, su proposta del Presidente uscente o di chi ne fa le veci, elegge il presidente dell'assemblea e poi gli scrutatori.

12. I componenti del Consiglio Direttivo uscente non possono essere portatori di deleghe.

13. È compito del Consiglio Direttivo stilare il regolamento elettorale.

14. Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di garantire il corretto svolgimento dei lavori;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati.

15. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea.

16. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 8.4) Regolamento assemblee

1. Possono partecipare senza diritto di voto e di parola tutti i tesserati che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.

2. Il presidente dell'assemblea elettiva deciderà il numero degli scrutatori che verranno nominati dall'assemblea.

ART. 9) MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. In caso di mancata approvazione del bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni l'assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi nei successivi 60 (sessanta) giorni.

ART. 10) PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige la Federazione e ne è il legale rappresentante, resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice Presidente.
3. Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca le assemblee, ordinarie e straordinarie, e può presiederle ove non diversamente previsto;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - c) sovrintende al regolare funzionamento delle attività federali e le coordina;
 - d) autorizza le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali, firma i regolamenti della Federazione e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai regolamenti federali;
 - e) sottopone all'assemblea federale una relazione tecnico-morale;
 - f) ha facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata almeno un terzo della pena o, in caso di radiazione sia stato scontato un periodo di almeno 2 (due) anni dall'adozione della sanzione;
 - g) adotta, nei casi di urgenza, i necessari provvedimenti, sentito anche informalmente il parere dei consiglieri nazionali;
 - h) porta a compimento, per delega del Consiglio Direttivo, compiti ai quali è stato specificatamente delegato;
 - i) nomina i delegati provinciali, i fiduciari e i commissari nonché i membri delle commissioni.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto tra i tesserati, composto dal Presidente e da 8 (otto) consiglieri nazionali.
2. Le candidature alla carica di Consigliere devono essere accompagnate da una presentazione da parte della associazione di cui il tesserato è socio, regolarmente affiliata ed avente diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
3. Esso elegge nella prima seduta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario il quale dà esecuzione alle deliberazioni e redige i verbali delle riunioni ma, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, non può disporre di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.
4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) esaminare e ratificare ammissioni o accettare le dimissioni dei soci;
 - b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (il bilancio di esercizio dovrà contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del *Codice del Terzo Settore*);

- c) curare tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
- d) deliberare sulla esclusione degli associati;
- e) deliberare sull'esclusione e sulla radiazione dei tesserati;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo;
- g) deliberare il compenso per la carica di Presidente e gli eventuali rimborsi forfettari ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti dell'art. 8 comma 3 lettera a) e dell'art. 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017;
- h) approvare il programma sportivo e culturale della Federazione;
- i) stabilire le date delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai soci, ai sensi del presente Statuto (art. 8);
- l) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per quanto riguarda gli arbitri, i coordinatori, l'Ufficio di Disciplina arbitri e la giustizia sportiva;
- m) verificare la permanenza delle condizioni per mantenere l'affiliazione e il tesseramento;
- n) decidere di tutte le questioni che interessino la Federazione non riservate all'Assemblea degli Affiliati;
- o) determinare le quote annuali delle affiliate;
- p) nominare il giudice coordinatore, i giudici, il procuratore segretario e i procuratori;
- q) stilare il regolamento elettorale;
- r) nominare il comitato per la verifica delle candidature;
- s) nominare i delegati regionali, i responsabili dei social network, nonché gli eventuali commissari straordinari determinandone compiti e poteri;
- t) nominare i componenti dell' Ufficio di Disciplina Arbitri;
- u) concedere tessere ad honorem.

ART. 12) UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

1. L'Ufficio della Procura Federale è composto dal procuratore segretario, e da uno o più procuratori federali tutti nominati dal Consiglio Direttivo, nel numero ritenuto necessario, al quale è affidato il compito di vagliare e istruire tutte le questioni attinenti la condotta degli affiliati e dei tesserati che vengano portate a sua conoscenza secondo il regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
2. L'Ufficio della Procura Federale, presa visione degli atti, espletata l'eventuale istruttoria, dovrà rimettere tutti gli atti, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni, prorogabile di altri 60 (sessanta) in caso di complessità del caso, al giudice coordinatore o ai suoi sostituti con le proprie precise richieste.
3. Un componente dell'Ufficio della Procura Federale potrà intervenire all'udienza fissata dal giudice incaricato.

4. Il procuratore segretario o i procuratori aggiunti incaricati del caso, in attesa della pronuncia, potranno richiedere al giudice coordinatore di sospendere gli incolpati con effetto immediato da tutte o da alcune attività federali.

ART. 13) GIUDICI

1. Il Consiglio Direttivo nomina uno o più giudici, quali organi monocratici: tra i nominati verrà designato il giudice coordinatore.
2. Essi giudicano su richiesta della Procura Federale o del Consiglio Direttivo in primo grado su tutte le violazioni a norme statutarie, regolamentari o sul comportamento etico-sportivo degli affiliati e dei tesserati nonché sulle controversie che dovessero sorgere tra associazioni e tesserati o tra tesserati fra di loro.
3. Contro le decisioni del giudice è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni.
4. In presenza di evidenti prove di colpevolezza, a seguito di richiesta della Procura Federale o d'ufficio, il giudice potrà sospendere cautelativamente gli incolpati, in attesa della pronuncia, da tutte o da alcune attività federali.
5. Agli affiliati e ai tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni: ammonizione, ammenda, sospensione per un periodo massimo di 2 (due) anni, radiazione.
6. Possono essere inoltre irrogate sanzioni di natura pecuniaria a titolo di ristoro dei danni e/o spese di giustizia e può essere disposta la pubblicazione della condanna nelle sedi delle associazioni, o attraverso altri mezzi di comunicazione.
7. Tale disposizione viene accettata esplicitamente all'atto della richiesta di tesseramento o affiliazione con rinuncia ad ogni pretesa, azione o ragione.
8. Deve essere assicurato il diritto di difesa, anche a mezzo di sola memoria, nonché la possibilità di riconsulazione e quella di revisione.

ART. 14) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'assemblea nomina i componenti del Collegio dei Probiviri per la durata di 4 (quattro) anni. I componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri in composizione di 3 (tre) membri è competente a decidere in sede di appello su ricorso della Procura Federale, del giudicato o del Consiglio Direttivo della Federazione, avverso le decisioni del giudice;
3. Il Collegio dei Probiviri decide inoltre sulle eventuali richieste di riconsulazione o revisione.
4. Al Collegio dei Probiviri sono demandate altresì le questioni tra i tesserati e le proprie associazioni in sede di appello, qualora vi sia stata una decisione degli organi della affiliata.

5. L'incolpato potrà farsi rappresentare, indicare testimoni e produrre nuovi documenti.
6. Il Collegio dei Probiviri, ove lo ritenga necessario, potrà disporre d'ufficio e autonomamente di mezzi istruttori.
7. La comunicazione dell'eventuale fissazione dell'udienza di discussione viene inviata anche all'Ufficio della Procura Federale, con un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per il deposito di eventuali memorie.
8. E' sempre ammesso l'intervento all'udienza di un rappresentante dell'Ufficio della Procura Federale.
9. Il Collegio dei Probiviri decide inoltre sui ricorsi presentati avverso la validità delle assemblee, risolve i conflitti di competenza tra gli organi federali, decide avverso le validità delle delibere assembleari su ricorso degli affiliati che abbiano espresso in assemblea voto contrario o in caso di delibere contrarie alla legge fatto salvo il diritto dei soci di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 23 del *Codice Civile*.
10. Il Collegio dei Probiviri accerta le condizioni di eleggibilità.
11. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

1. L'Organo di Controllo Contabile, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo Contabile, ai quali si applica l'art. 2399 del *Codice Civile*, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del *Codice Civile*. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo Contabile vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo Contabile esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
5. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'Organo di Controllo Contabile possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo, si elegge un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.
2. I revisori dei conti ordinariamente si riuniscono trimestralmente, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.

ART. 17) DELEGATI, COMMISSARI, FIDUCIARI E RESPONSABILI DEI SOCIAL NETWORK

1. La carica di delegato, fiduciario, commissario e responsabile dei social network è attribuita dal Consiglio Direttivo della Federazione e da questo può essere revocata in ogni momento.
2. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo decadono anche i componenti degli organi federali.
3. E' fatto divieto a tutti i delegati, fiduciari, commissari e responsabili dei social network di adottare provvedimenti in via autonoma.
4. Per tutti i componenti degli organi federali può essere previsto un rimborso spese o un compenso per particolari incarichi.

Art. 17.1) Delegati regionali

1. I delegati regionali vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
2. I delegati regionali si occuperanno della diffusione e della crescita del Burraco nella regione, curando l'incremento del numero delle affiliate e dei tesserati ed espleteranno, per conto della Federazione, ogni e qualsiasi accertamento da questa richiesto per verificare l'esistenza e/o la permanenza dei requisiti necessari per l'affiliazione o la riaffiliazione.
3. I delegati regionali curano l'operato dei delegati provinciali ai quali è demandato il compito di controllare il rispetto delle norme federali.
4. Il delegato regionale dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo le opportune valutazioni sui provvedimenti ritenuti necessari per il buon funzionamento della regione, sentiti i delegati provinciali.

Art. 17.2) Delegati provinciali

1. I delegati provinciali sono nominati dal Presidente della Federazione.

2. Sono compiti del delegato provinciale:

- a) promuovere il gioco del Burraco all'interno della provincia di competenza, con priorità alla ricerca di nuove associazioni con nuovi tesserati da affiliare alla Federazione;
- b) coordinare le attività e la calendarizzazione di eventi e tornei delle associazioni della provincia di competenza, facendo riferimento al proprio delegato regionale.

Art. 17.3) Commissari straordinari

1. I commissari straordinari vengono nominati dal Presidente della Federazione.
2. Svolgono particolari mansioni assegnate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17.4) Fiduciari

1. I fiduciari vengono nominati dal Presidente della Federazione.
2. Sono compiti del fiduciario:
 - a) promuovere il gioco del Burraco all'interno della provincia di competenza, con priorità alla ricerca di nuove associazioni con nuovi tesserati da affiliare alla Federazione;
 - b) fare riferimento al consigliere nazionale responsabile della regione di competenza per qualsiasi problematica o autorizzazione;
 - c) svolgere altri incarichi che potranno essere assegnati di volta in volta.

Art. 17.5) Responsabili dei social network

1. I responsabili dei social network vengono nominati dal Consiglio Direttivo e il loro ruolo è definito dal regolamento interno.

ART. 18) ASSENZE, IMPEDIMENTI, DIMISSIONI E VACANZE

1. Assenze dei consiglieri nazionali che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo, dei componenti del Collegio dei Probiviri, del revisore dei conti o dei membri dell'Organo di Controllo Contabile, ove esista, per periodi continuativi superiori a 6 (sei) mesi o a 4 (quattro) riunioni consecutive si considerano definitive e comportano la decadenza dalla carica.
2. In tal caso il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro surroga (salvo che si tratti del Presidente), attingendo consequenzialmente alla lista dei non eletti.
3. La vacanza del Presidente determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ed i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti.
5. Nel caso vengano meno contemporaneamente 5 (cinque) consiglieri nazionali, il Consiglio Direttivo decade.

ART. 19) INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di consigliere nazionale, di delegato regionale o delegato provinciale, di presidente di associazione, di membro del Collegio dei Probiviri, di revisore dei conti e componente degli organi di giustizia sono incompatibili fra loro.
2. La qualifica di arbitro è incompatibile con la carica di:
 - a) coordinatore nazionale degli arbitri;
 - b) designatore nazionale degli arbitri;
 - c) componente del Consiglio Direttivo della Federazione;
 - d) delegato regionale, fatto salvo l'arbitraggio nella propria associazione di appartenenza per tornei di circolo e federali.
3. La scelta per eliminare l'incompatibilità sopraggiunta deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni.

ART. 20) ARBITRI

1. E' istituita la categoria degli arbitri, che viene disciplinata da apposito regolamento.
2. L'Ufficio di Disciplina Arbitri è costituito nel massimo da un coordinatore e da 4 (quattro) arbitri i quali sono consulenti degli Organi di Giustizia e vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Sono competenti ad esprimere pareri tecnici sui fatti commessi da iscritti all'Albo Arbitri e relativi alla loro attività.

ART. 21) CANDIDATURE

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 11, coloro che intendano essere eletti come membri degli organi della Federazione, devono presentare la loro candidatura almeno 30 (trenta) giorni prima della data prestabilita per lo svolgimento dell'assemblea, depositando domanda presso la Segreteria, che provvederà a renderla pubblica.

ART. 22) NATURA DELLE CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo può stabilire un rimborso spese ai componenti degli organi della Federazione che le abbiano sopportate ed un compenso ai membri del Consiglio Direttivo qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale al perseguimento delle finalità della Federazione ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 117/2017.

2. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Federazione, il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI.

3. Ai delegati, fiduciari e altri incaricati, la trasferta va autorizzata di volta in volta.

ART. 23) VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono in modo non occasionale, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 117/2017 ed entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

6. La Federazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24) PATRIMONIO, ENTRATE

1. Il patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutte le altre immobilizzazioni di carattere finanziario e sportivo.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di enti pubblici, società private o persone fisiche;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

3. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4. Tutti i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle

attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25) BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si aprono il 1 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 (sei) mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio e la relazione illustrativa.
3. Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
4. Il rendiconto deve essere depositato presso il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.
5. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
6. E' fatto divieto, quindi, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi ~~di~~ gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 26) DURATA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE

1. La durata della Federazione è illimitata.
2. Lo scioglimento della Federazione deve essere approvato dall'assemblea straordinaria, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
3. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e la determinazione circa la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'*Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

ART. 27) MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate, ai sensi dell'art. 21 del *Codice Civile* dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

INDICE

Articolo 1) Costituzione e scopi	pag. 1
Articolo 2) Sede e durata	pag. 2
Articolo 3) Soci della Federazioni	pag. 2
3.1) Diritti degli affiliati	pag. 3
3.2) Obblighi degli affiliati	pag. 3
3.3) Cessazione e sospensione della qualifica di affiliato	pag. 4
Articolo 4) Procedure per l'ammissione a soci	pag. 5
Articolo 5) Tesserati	pag. 5
5.1) Diritti dei tesserati	pag. 5
5.2) Obblighi dei tesserati	pag. 6
5.3) Cessazione della qualifica di tesserato	pag. 6
Articolo 6) Organi sociali	pag. 6
Articolo 7) Organi federali	pag. 6
Articolo 8) Assemblea degli affiliati	pag. 7
8.1) Assemblea ordinaria	pag. 7
8.2) Assemblea straordinaria	pag. 7
8.3) Validità dell'assemblea	pag. 8
8.4) Regolamento assemblee	pag. 9
Articolo 9) Mancata approvazione del bilancio	pag. 9
Articolo 10) Presidente	pag. 9
Articolo 11) Consiglio Direttivo	pag. 10
Articolo 12) Ufficio della Procura Federale	pag. 11
Articolo 13) Giudici	pag. 12
Articolo 14) Collegio dei Probiviri	pag. 12
Articolo 15) Organo di Controllo Contabile	pag. 13
Articolo 16) Revisore legale dei conti	pag. 14
Articolo 17) Delegati, commissari, fiduciari e responsabili dei social network	pag. 14
17.1) Delegati regionali	pag. 14
17.2) Delegati provinciali	pag. 14
17.3) Commissari straordinari	pag. 15
17.4) Fiduciari	pag. 15
17.5) Responsabili dei social network	pag. 15

FIBUR - Federazione Italiana Burraco

Articolo 18) Assenze, impedimenti, dimissioni e vacanze	pag. 15
Articolo 19) Incompatibilità	pag. 16
Articolo 20) Arbitri	pag. 16
Articolo 21) Candidature	pag. 16
Articolo 22) Natura delle cariche sociali	pag. 16
Articolo 23) Volontari	pag. 17
Articolo 24) Patrimonio, entrate	pag. 17
Articolo 25) Bilancio	pag. 18
Articolo 26) Durata, scioglimento, liquidazione	pag. 18
Articolo 27) Modifiche allo statuto	pag. 18
Indice	pag. 19